

tale fatto si potesse appunto ragionevolmente verificare; diversamente, infatti, non potrebbe imputarglisi la omessa richiesta dell'autorizzazione, ma, semmai la diversa

condotta, perfettamente compatibile anche con l'accidentalità del fatto, del superamento dei limiti tabellari, nella specie, tuttavia, non contestata».

MOLESTIE OLFATTIVE: GETTO PERICOLOSO DI COSE E TOLLERABILITÀ

Cassazione penale, sez. III, 18 gennaio 2017, n. 2240, pres. Amoroso, rel. Renoldi

Inquinamento atmosferico - Aria emissioni moleste o fastidiose - Impianto munito di regolare autorizzazione alle emissioni in atmosfera e molestie olfattive - Emissioni odorigene realizzata nell'ambito dell'ordinario ciclo produttivo dell'impresa - Reato di getto pericoloso di cose - Configurabilità - Adozione di puntuali accorgimenti tecnici - Allegato I, parte V, D.Lgs. n. 152/2006 - Art. 674, codice penale - Art. 844, codice civile

Anche nel caso in cui un impianto sia munito di autorizzazione per le emissioni in atmosfera, qualora vi sia produzione di "molestie olfattive" il reato di getto pericoloso di cose è, comunque, configurabile, non esistendo una normativa statale che preveda disposizioni specifiche e valori limite in materia di odori. Ne consegue che non può riconoscersi automatica valenza scriminante alla produzione di emissioni odorigene pur realizzata nell'ambito dell'ordinario ciclo produttivo dell'impresa, ancorché regolarmente autorizzato. Né può condividersi l'assunto difensivo secondo cui l'unicità e la coerenza dell'ordinamento non potrebbero consentire che, da un lato, sia permesso e, dall'altro, sia punito uno stesso identico comportamento, atteso che l'attività autorizzata potrebbe essere in ogni caso realizzata con modalità tali da garantire, grazie all'adozione di puntuali accorgimenti tecnici, il mancato prodursi di emissioni moleste o fastidiose. Ai fini della sussistenza del reato di cui all'art. 674 del codice penale è necessario che le condotte consistenti nel gettare o versare abbiano attitudine concreta a molestare persone, non essendo sufficiente una attitudine potenzialmente idonea alla molestia. Tuttavia, la natura di reato di pericolo concreto e il peculiare criterio di valutazione della tollerabilità delle emissioni olfattive, comporta che sia sufficiente l'apprezzamento diretto delle conseguenze moleste da parte anche solo di alcune persone, dalla cui testimonianza il giudice può logicamente trarre elementi per ritenere l'oggettiva sussistenza del reato, a prescindere dal fatto che tutte le persone siano state interessate o meno dallo stesso fenomeno o che alcune non l'abbiano

percepito affatto, non essendo nemmeno necessario un accertamento tecnico.

NOTA La pronuncia in commento trae origine dalla contestazione del reato di getto pericoloso di cose ex art. 674, codice penale, a carico del legale rappresentante di un impianto microforatura ad aghi caldi, per aver provocato emissioni di gas atte a offendere le persone abitanti in prossimità dell'impianto. La corte, nel respingere il ricorso del privato, si sofferma su due specifiche circostanze. Viene affermato, in primo luogo, come - anche nel caso in cui un impianto sia munito di autorizzazione per le emissioni in atmosfera - il reato di getto pericoloso di cose sia comunque configurabile, in quanto non potrebbe riconoscersi «automatica valenza scriminante alla produzione di emissioni odorigene pur realizzata nell'ambito dell'ordinario ciclo produttivo dell'impresa, ancorché regolarmente autorizzato». Il secondo profilo attiene, invece, all'approfondimento istruttorio richiesto al fine di accertare la "tollerabilità" delle emissioni. L'imputato, infatti, contestava l'insufficienza, ai fini di questo accertamento, delle sole dichiarazioni rese in giudizio dalle persone offese, in assenza di qualsivoglia accertamento tecnico. Sul punto la Corte, premesso che «ai fini della sussistenza del reato di cui all'art. 674 cod. pen. è necessario che le condotte consistenti nel gettare o versare abbiano attitudine concreta a molestare persone, non essendo sufficiente una attitudine potenzialmente idonea alla molestia», ha, tuttavia, ritenuto che «la natura di reato di pericolo concreto e il peculiare criterio di valutazione della tollerabilità delle emissioni olfattive, comporta che sia sufficiente l'apprezzamento diretto delle conseguenze moleste da parte anche solo di alcune persone, dalla cui testimonianza il giudice può logicamente trarre elementi per ritenere l'oggettiva sussistenza del reato, a prescindere dal fatto che tutte le persone siano state interessate o meno dallo stesso fenomeno o che alcune non l'abbiano percepito affatto; non essendo nemmeno necessario un accertamento tecnico».